

REGOLAMENTO

**per la concessione di patrocinio,
la partecipazione a comitati d'onore
e la partecipazione a iniziative**

CDA del 26/03/2026

La BCC Abruzzi e Molise di seguito indicata come Bcc, concede il proprio patrocinio, attesta la propria disponibilità a partecipare a Comitati d'onore, a sponsorizzare iniziative e manifestazioni che abbiano carattere culturale, sociale, educativo, sportivo e scientifico con diretta attinenza al Territorio, con le finalità proprie della Bcc e che siano promossi sulla base del presente Regolamento.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio da parte della Bcc, per l'attestazione alla partecipazione a Comitati d'onore, per la sponsorizzazione delle iniziative e manifestazioni citate in premessa che si svolgono all'interno del territorio di competenza della BCC.

Per "patrocinio" si intende il sostegno con associazione di immagine (concessione del logo della Bcc) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione ideale alla stessa.

La "partecipazione ad un Comitato d'onore" si realizza quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un consigliere di amministrazione o il direttore generale della Bcc (o un suo delegato) è chiamato a far parte di un organismo composto dai rappresentanti di altri organismi ed istituzioni, costituito per la celebrazione di un evento, lo svolgimento di congressi, convegni, seminari, la realizzazione di un progetto, la nascita e la promozione di un ente.

Per "sponsorizzazione" si intende la contribuzione economica della Bcc ad una iniziativa nel cui ambito la stessa Bcc viene pubblicizzata.

Il patrocinio, la partecipazione a Comitati d'onore, la sponsorizzazione alle iniziative sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio di competenza, purché presentino un contenuto ritenuto di grande interesse morale, culturale o sportivo e siano ritenute di particolare rilievo dalla Bcc.

Art. 2 – Beneficiari

Il patrocinio, la partecipazione a Comitati d'onore e la sponsorizzazione di iniziative sono concessi a:

a) associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa.

Il patrocinio non viene concesso per manifestazioni con finalità politiche, anche se promosse da soggetti diversi dai partiti politici.

In caso di patrocinio, partecipazione a Comitati d'onore, i soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie (inviti, locandine, manifesti, siti web, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio della Bcc Abruzzi e Molise. In particolare, sul materiale promozionale deve essere presente, oltre al logo, la dicitura "Con la collaborazione della BCC Abruzzi e Molise " oppure "Con il sostegno finanziario della BCC Abruzzi e Molise".

In ogni comunicazione, si prega di utilizzare sempre la denominazione completa: "BCC Abruzzi e Molise, la nostra Banca... la Banca del nostro territorio" e non in forma abbreviata ("BCC").

Le modalità e le sedi per l'uso del logo della Bcc collegato con la concessione di patrocinio, la partecipazione a Comitati d'onore, e la sponsorizzazione di iniziative, andranno preventivamente concordate con la Bcc. In ogni caso nulla potrà essere pubblicato senza il preventivo "visto si stampi" della Bcc o dell'agenzia da essa incaricata, pena il ritiro del beneficio concesso dalla Bcc.

Art. 3 – Patrocinio

Il patrocinio ad iniziative, manifestazioni ed attività comporta il riconoscimento del valore delle stesse da parte della Bcc. Pertanto, il patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni che:

- abbiano come fine esclusivamente il lucro, se non vi sia perlomeno un'annessa finalità di carattere culturale, sociale, educativo, sportivo e scientifico, ritenuta rilevante dalla Bcc;
- risultino, anche in minima parte, contrari ai valori e alle finalità proprie della Bcc.

Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte della Bcc, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

Il patrocinio può, a giudizio della Bcc, essere accompagnato da ulteriori benefici, ovvero:

- gestione diretta della Bcc di tutte le attività di comunicazione con i media, con fornitura di ufficio stampa e collegate conferenze/comunicati stampa e rassegna stampa;
- gestione diretta e fornitura di parte o tutti i necessari supporti grafici e tipografici per la pubblicità dell'iniziativa, manifestazione o attività.

La concessione del patrocinio è da intendersi in esclusiva rispetto alla presenza di altri istituti bancari.

Per l'uso del logo e le diciture di comunicazione, si rimanda all'articolo 2.

Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Bcc.

Art. 4 – Partecipazione a Comitati d'onore

La partecipazione a Comitati d'onore ad iniziative, manifestazioni ed attività comporta l'apprezzamento ed il riconoscimento del valore delle stesse da parte della Bcc. Essa può implicare la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi posseduti o gestiti dalla Bcc ovvero la partecipazione a spese organizzative.

Di norma, la Bcc assume la gestione diretta ed esclusiva di tutte le attività di comunicazione con i media, con fornitura di ufficio stampa e collegate conferenze/comunicati stampa e rassegna stampa. Laddove tale servizio venga gestito da terzi rispetto alla Bcc o ad agenzia da essa incaricata, tutte le attività di comunicazione con i media devono preventivamente essere concordate e, nel caso di comunicati e cartelle stampa, approvate dalla Bcc o dall'agenzia da essa incaricata, pena il ritiro e la non erogazione del beneficio concesso dalla Bcc.

La partecipazione a Comitati d'Onore è da intendersi in esclusiva rispetto alla presenza di altri istituti bancari.

Per l'uso del logo e le diciture di comunicazione, si rimanda all'articolo 2.

Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Bcc.

Art. 5 – Sponsorizzazione di iniziative

La sponsorizzazione di iniziative, manifestazioni ed attività comporta l'apprezzamento ed il riconoscimento del valore delle stesse da parte della Bcc. Essa di norma implica l'erogazione di una quota contributiva "una tantum" e può prevedere la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi posseduti o gestiti dalla Bcc.

La sponsorizzazione è da intendersi in esclusiva rispetto alla presenza di altri istituti bancari.

Alle conferenze stampa deve essere sempre prevista la presenza di un rappresentante della Bcc in qualità di relatore e tutte le attività di comunicazione con i media devono preventivamente essere concordate e, nel caso di comunicati e cartelle stampa, approvate dalla Bcc o dall'agenzia da essa incaricata, pena il ritiro e la non erogazione del beneficio concesso dalla Bcc. Di norma, la Bcc è interessata ad assumere la gestione diretta ed esclusiva di tutte le attività di comunicazione con i media.

Per l'uso del logo e le diciture di comunicazione, si rimanda all'articolo 2.

Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Bcc.

Art. 6 – Presentazione delle domande

Le domande di patrocinio, di partecipazione a Comitati d'onore, di sponsorizzazione alle iniziative sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente ed illustrano le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luoghi, modalità di svolgimento e la tipologia di pubblico cui sono rivolte.

Il richiedente dovrà specificare:

- estremi del soggetto richiedente;
- soggetti pubblici e privati coinvolti;
- strumenti di comunicazione utilizzati;
- ammontare dell'eventuale valore della partecipazione o delle prestazioni richieste alla Bcc.

Le domande di patrocinio e di partecipazione a Comitati d'onore vanno accompagnate dalla dichiarazione che la Bcc è sollevata da ogni responsabilità verso terzi.

Le domande vanno redatte su modelli predisposti scaricabili dal sito Bcc area soci e devono pervenire alla Bcc di norma almeno 60 giorni prima dell'evento.

La Bcc può concedere patrocini anche fuori termine per eventi non programmabili o straordinari.

Art. 7 – Erogazione del contributo economico

Il contributo viene di norma erogato a manifestazione conclusa, previa presentazione di materiale che attesti la visibilità data alla Bcc.

In casi particolari può essere anticipata una quota fino al 50% del contributo, con obbligo di restituzione in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o recesso della Bcc.

Art. 8 – Durata

La concessione del patrocinio, della partecipazione a Comitati d'onore e della sponsorizzazione non è tacitamente rinnovabile e va determinata di volta in volta.

Art. 9 – Recesso

La Bcc si riserva di recedere al fine di tutelare la propria immagine in caso di mancato rispetto del regolamento, in particolare sull'utilizzo del logo.

Art. 10 – Chiarimenti sull'utilizzo del logo

Il logo deve garantire visibilità significativa, non può essere modificato, alterato nei colori o nelle proporzioni.

L'uso su sfondi può avvenire in scala di grigi o negativo previa approvazione.

Ogni utilizzo del logo va sempre richiesto e autorizzato.

Art. 11 – Beneficenza e liberalità

La Bcc concede contributi in beneficenza esclusivamente per sostenere iniziative di carattere culturale, sociale, educativo, sportivo e scientifico.